COMUNE DI ROVIGO
POLIZIA LOCALE ROVIGO
Viale A. Oroboni, 8 Telefono 0425/204611 – Fax 0425/204605

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE DI CUI ALLA LEGGE N. 890/1982 E SS.MM.II. E DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DI VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI E ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse di cui alla Legge n. 890/1982 e ss.mm.ii., di violazioni al Codice della Strada, di violazioni di regolamenti e ordinanze comunali e delle Leggi dello Stato e dei Regolamenti di competenza della Polizia locale nonché notificazione a mezzo posta di Ordinanze (dirigenziali, prefettizie, ecc.).
Il presente contratto ha ad oggetto la sola spedizione postale mentre non sono ricompresi gli "altri servizi diversi dai servizi postali" in quanto oggetto di altro affidamento (vedi linee guida 16/2022, punto 2.2)
In base alle spedizioni effettuate negli anni pregressi si riportano le percentuali di copertura territoriale:

Abruzzo	0,61 %	Molise	0,04%
Basilicata	0,05 %	Piemonte	1,11 %
Calabria	0,43 %	Puglia	0,70 %
Campania	0,76 %	Sardegna	0,13 %
Emilia Romagna	7,42 %	Sicilia	0,74 %
Friuli Venezia Giulia	1,59 %	Toscana	1,00 %
Lazio	1,02 %	Trentino Alto Adige	7,24 %
Liguria	0,26 %	Umbria	0,25 %
Lombardia	5,51 %	Valle D'Aosta	0,01 %
Marche	0,57 %	Veneto	70,55 %

Rilevato che sia la notificazione degli verbali per violazione del codice della strada che le comunicazioni connesse deve avere copertura omogenea su tutto il territorio nazionale secondo le sopra indicate percentuali di spedizione, il servizio viene svolto in maniera unitaria in quanto la ripartizione in lotti di recapito differenziati o la suddivisione del territorio in aree diverse

risultano antieconomiche viste le ridotte percentuali nelle regioni diverse da quella di appartenenza, nonché tale unitarietà è necessaria per assicurare la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto avrà la durata di 1 anno e 6 mesi con decorrenza dal 01/07/2023 al 31/12/2024.

In caso di ingiustificata inosservanza del termine di attivazione del servizio per 15 giorni, il Comune può risolvere il contratto, con incameramento della cauzione prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto ed affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicatario l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto per le motivazioni di cui all'art 32, comma 8 e 13, del codice dei contratti pubblici.

L'Aggiudicatario si impegna a garantire il servizio anche oltre la data di cessazione del contratto (proroga tecnica) fino alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente (art 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016) nonché in caso di subentro di altra Azienda per qualsiasi motivo intervenuta. L'appaltatore dovrà inoltre trasmettere i tracciati record relativi alle spedizioni in essere per l'interscambio dei flussi alla nuova azienda entro 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Comando e ogni altra informazione utile al prosieguo del servizio senza soluzione di continuità.

L'amministrazione si avvale della facoltà di ripetizione delle prestazioni di cui all'art 63, comma 5, Dlgs 50/2016 ss.mm.ii.

ART. 3 VALORE DELL'APPALTO

Tenuto conto dell'attuale disponibilità economica dell'ente e degli stanziamenti riconosciuti si stima di inviare indicativamente per ogni anno:

- n. 22.472 circa atti giudiziari (comprensivi di atti A.G., C.D.S., Regolamenti, Ordinanze Comunali e Leggi dello Stato);
- n. 2.000 comunicazioni inerenti i verbali con posta ordinaria standard.

L'importo del corrispettivo **annuo** è fissato nel tetto massimo di € 230.000, comprensivo di Iva.

Il Comune non garantisce che il volume degli atti sopra indicati permanga nel tempo, anche in considerazione di quanto disciplinato dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18/12/2017 avente ad oggetto la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada tramite posta elettronica certificata. Secondo recenti indicazioni il Ministero dell'Interno ha precisato che la notificazione mediante pec può essere effettuata solo in limitati casi per motivi di riservatezza dei dati personali del destinatario, in ottemperanza alle osservazioni presentate in materia dal Garante della privacy (circolari 300/A/4027/20/127/9 dell'8/06/2020 divieto notifica tramite pec delle sanzioni alle imprese individuali e circolare 300/STRAD/1/0000010060.U/2021 del 17/11/2021 divieto notifica tramite pec delle sanzioni ai professionisti). In caso di revisione delle procedure di notificazione delle sanzioni per violazione al codice della strada che rendano possibile l'utilizzo dell'invio tramite pec o in caso di attuazione della Piattaforma delle notifiche digitali (PND), il valore del presente appalto potrebbe subire una variazione in diminuzione.

L'importo del contratto può inoltre variare, in aumento o in diminuzione, anche in base al numero delle sanzioni amministrative elevate dal Comando di Polizia Locale o dalle procedure effettivamente eseguite.

Il Comune erogherà il pagamento mensilmente per gli atti effettivamente trattati.

Il prezzo offerto (che non potrà essere in aumento rispetto all'importo posto a base di gara) dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato al prezzo unitario il quale costituisce il prezzo contrattuale da applicare alle singole quantità eseguite.

ART. 4 REVISIONE DEI PREZZI

In caso di modifica o aggiornamento durante il periodo di validità del presente contratto delle tariffe riportate nella delibera n. 171/22/CONS dell'AGCOM, il prezzo offerto dall'aggiudicatario potrà essere oggetto di revisione mediante applicazione delle percentuali di ribasso presentate in sede di gara.

ART. 5 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il servizio oggetto del presente contratto non è soggetto a rischi derivanti da interferenze secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 per cui non è necessaria la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) ma l'affidatario è comunque chiamato ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e ad attuare le misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre i rischi connessi all'attività svolta.

ART 6 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario dovrà garantire l'adempimento del servizio di spedizione secondo i criteri di diligenza qualificata connessa all'esercizio in via professionale delle attività previste.
Il servizio oggetto del presente affidamento dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle prescrizioni e delle modalità indicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in particolare di quanto stabilito nella Delibera n. 77/18/CONS e nei relativi Allegati che si intendono integralmente recepite nel presente capitolato.

Oltre alle prescrizioni indicate nelle suddette delibere di AGCOM, l'aggiudicatario dovrà provvedere all'esecuzione del servizio di notificazione degli atti predisposti alla spedizione come segue:

- il servizio oggetto del presente appalto deve essere attivato a decorrere dal 1/07/2023;
- gli atti da notificare, stampati e confezionati su supporto cartaceo secondo il modello approvato da AGCOM con delibera n. 285/18/CONS, saranno resi disponibili dalla ditta affidataria del servizio di gestione dei verbali per violazione delle norme del codice della strada o dalla amministrazione appaltante all'aggiudicatario del presente servizio di spedizione postale;
- la stazione appaltante determinerà in fase di stipula del contratto le modalità e gli orari per la consegna degli atti da notificare e delle comunicazioni ulteriori da spedire a cura della ditta affidataria del servizio di gestione dei verbali per violazione delle norme del codice della strada o dalla amministrazione appaltante; tali modalità e orari potranno essere modificati in corso di esecuzione del contratto con congruo preavviso all'aggiudicatario di 15 giorni solari consecutivi;
- entro 7 giorni dalla consegna dei plichi l'affidatario dovrà procedere alla spedizione degli stessi ai destinatari secondo le disposizioni di cui alla legge n. 890/1982 e ss.mm.ii. in caso di spedizione di atti giudiziari;
- l'aggiudicatario dovrà consegnare le ricevute di avvenuta notifica, e se redatte, le relative CAD/CAN tassativamente presso la ditta affidataria del servizio di gestione dei verbali per violazione delle norme del codice della strada o presso l'amministrazione appaltante negli orari che verranno concordati in sede di stipula del contratto;
- La rendicontazione degli esiti della notifica, ivi compresa la gestione del C.A.D. e del C.A.N. dovrà essere resa disponibile entro i primi 10 giorni del mese successivo all'avvenuta notifica per poter esprimere il benestare alla fatturazione.

- nei casi di irreperibilità del destinatario o di mancata consegna gli atti dovranno essere restituiti con annotata la ragione del mancato recapito in tempi brevi (massimo 15 giorni) per rendere possibile la rinotifica degli stessi;
- gli operatori del servizio o l'impresa aggiudicataria non potranno richiedere agli utenti alcun compenso o altre somme di denaro per le prestazioni del servizio oggetto del presente contratto;
- L'aggiudicatario deve garantire per la posta registrata il monitoraggio e la tracciabilità, mediante un sistema informatizzato web, per ogni singola spedizione con possibilità per il Comune di controllare l'iter di consegna e con l'obbligo di un sistema di recapito che consenta la certificazione e l'attestazione del giorno di avvenuta consegna al destinatario. Questa forma di monitoraggio dovrà essere attiva a decorrere dal giorno di inizio del contratto e dovrà essere costantemente aggiornato. Tutti i costi relativi al portale web sono a carico dell'aggiudicatario;
- i tracciati relativi alle spedizioni dovranno essere resi disponibili in "record" per l'importazione e l'esportazione dei dati compatibili con il software in uso per la gestione dei verbali;
- deve essere garantita l'unitarietà del servizio postale al fine di evitare disservizi e per assicurare la certezza legale delle conoscenze dell'atto da parte del destinatario. L'aggiudicatario non potrà quindi ricorrere all'istituto del subappalto né alla postalizzazione di parte degli invii tramite il fornitore del servizio universale fatte salve le precisazioni indicate in merito nelle linee guida n. 16 approvate dall'Anac con Delibera n. 185 del 13/04/2022 che qui si intendono integralmente riportate;
- L'Aggiudicatario dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 10 giorni, eventuali modifiche, anche economiche, inerenti il servizio postale, relativamente alla postalizzazione degli atti giudiziari.

ART. 7 PUNTI DI GIACENZA

In caso di mancata consegna per assenza del destinatario o assenza/rifiuto delle altre persone che in sua vece possono ritirare l'atto, l'affidatario dovrà mettere a disposizione un congruo numero di punti di giacenza garantendo almeno due punti di giacenza per i capoluoghi di provincia e almeno un punto di giacenza per ogni cap.

I punti di giacenza dovranno essere funzionanti alla data di avvio del servizio e dovranno essere muniti di recapito telefonico dedicato, numero di fax dedicato e posta certificata. Dovranno inoltre essere facilmente identificabili dall'utenza ed accessibili per le persone con disabilità.

ART. 8 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

L'affidatario dovrà indicare il nominativo di un proprio dipendente quale responsabile del servizio del quale dovranno essere forniti all'amministrazione i recapiti telefonici e l'indirizzo mail. Il referente risponderà del controllo e del coordinamento delle attività previste nel presente capitolato.
L'Aggiudicatario dovrà essere in grado di interagire con il Comando e la ditta affidataria del servizio di gestione dei verbali sia in via telematica che telefonica.

ART. 9 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE DELL'APPALTO

All'affidatario verrà riconosciuto il corrispettivo per le prestazioni eseguite secondo le tariffe offerte in sede di gara.

Le tariffe offerte in sede di gara dovranno coprire ogni altra attività funzionale che si renda necessaria per garantire l'esatto e completo espletamento del servizio senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.
Dovrà essere resa la rendicontazione degli esiti della notifica, ivi compresa la gestione del C.A.D. e del C.A.N., entro i primi 10 giorni del mese successivo all'avvenuta notifica per poter esprimere il benestare alla fatturazione.
La fatturazione dei servizi resi dovrà avvenire, previo benestare, con cadenza mensile ed entro il giorno 10 del mese successivo all'espletamento del servizio.
Il pagamento del corrispettivo per il servizio verrà effettuato previa acquisizione del DURC a 30 giorni sulla base di fatture elettroniche mensili posticipate, previa attestazione di corretta esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'amministrazione comunale.
L'affidatario dovrà adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegna a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate dal servizio oggetto del presente contratto (quali ad esempio operatori aggregati) la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità dei contratti stessi.
L'affidatario si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17/09/2019 al quale ha aderito il Comune di Rovigo con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 20/02/2020, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 10 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contenute nel contratto, l'Aggiudicatario deve costituire una garanzia pari al 10% dell'importo netto contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità e misure previste dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione sarà svincolata ai sensi di legge, previa verifica circa il regolare svolgimento dell'appalto.
Ai sensi dell'art 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L'importo della garanzia sarà ridotto secondo le indicazioni di cui all'art 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. (certificazioni di qualità).
La mancata costituzione di tale garanzia determina la decadenza dell'affidamento con aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART 11 COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi. È obbligo dell'Appaltatore porre in essere specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune di Rovigo, al personale del Comune ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipulazione del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del presente contratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in

questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficace del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto. Prima dell'attivazione del servizio dovrà essere consegnata copia della polizza assicurativa avente le sopraccitate caratteristiche.

ART. 12 PENALI

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non rispetti i termini e modalità di espletamento del servizio secondo quanto stabilito dalla normativa speciale AGCOM e dalle prescrizioni del presente capitolato, si applicano le seguenti penali:

- penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'avvio dei servizi fino a 15 giorni (penale massima € 750) nonché per ogni giorno di interruzione del servizio senza giustificato motivo fino ad un massimo di 15 giorni (oltre tale termine si avrà la risoluzione del contratto)(PENALE PER RITARDO ATTIVAZIONE SERVIZIO);

- penale pari a € 30,00 per ogni difformità riscontrata nell'esecuzione del servizio rispetto agli standard di qualità e ai modelli stabiliti dall'AGCOM nella delibera 155/19/CON (PENALE PER DIFFORMITA' DEL SERVIZIO), nonché per ogni difformità rispetto alle presenti condizioni contrattuali.

Il regolare svolgimento del servizio sarà oggetto di monitoraggio a cadenza trimestrale in concomitanza dell'approvazione della fattura emessa dall'affidatario per il mese in corso.
L'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il contraente ha facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non viene addebitata se la ditta aggiudicataria dimostra che il disservizio è dipeso da causa a lei non imputabile. Qualora le giustificazioni addotte dall'appaltatore non siano a giudizio dell'Amministrazione Comunale accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la medesima sia giunta oltre il termine indicato, le penali sono applicate mediante trattenuta sull'importo della fattura successiva ammessa a pagamento. L'Amministrazione appaltante ha altresì facoltà di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione e riscossione delle penali.
Complessivamente non possono essere comunque applicate penali superiori al dieci per cento dell'importo contrattuale. Qualora le penalità erogate superino il 10% (dieci per cento) dell'importo totale del contratto, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto.
In caso di interruzione totale o parziale dei servizi e delle attività di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere alla gestione dei medesimi, sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese della Ditta aggiudicataria, ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti all'avvenuta interruzione. L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune appaltante intenda eventualmente intraprendere.

ART 13 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'affidatario con affidamento del servizio alla seconda in graduatoria nei seguenti casi:

- mancata attivazione del servizio entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto o interruzione del servizio senza giustificato motivo o senza preventiva comunicazione all'amministrazione per un periodo superiore a 15 giorni;

- perdita dei requisiti generali di cui all'art 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti speciali di partecipazione indicati nel bando di gara relativi all'idoneità professionale e capacità economico-finanziaria nonché al possesso delle necessarie licenze speciali richieste dall'AGCOM;
- applicazione delle penali per un importo superiore al 10 % dell'importo annuo del contratto come indicati nell'art 8 "PENALI".

In caso di risoluzione del contratto, all'affidatario verrà corrisposto il valore del servizio eseguito fino alla risoluzione.

ART. 14 STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Faranno parte integrante del contratto di appalto il presente Capitolato Speciale e l'offerta presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara anche se non materialmente allegata.
Con apposita comunicazione, a seguito dell'aggiudicazione, è richiesta la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto in forma di scrittura privata e la costituzione della cauzione e polizza assicurativa.
Tutte le spese di registrazione e accessorie, sono a carico dell'Aggiudicatario.
La stipula del contratto deve avvenire entro il termine fissato previa acquisizione da parte del Comune della suddetta documentazione.
Ove il termine per la stipula non venga rispettato senza giustificati motivi, il Comune dichiarerà, senza bisogno di messa in mora, la decadenza della ditta.

ART. 15 RECESSO

Il Comune, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, secondo le modalità dell'art. 109 del Codice cui si rinvia, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, anche se è iniziata l'esecuzione o la prestazione del servizio. In tale caso l'Aggiudicatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento del servizio, oltre al decimo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica sulla regolarità dei servizi resi.

ART. 16 OBBLIGO OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO

La parte affidataria è obbligata, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Rovigo, approvato con delibera di G.C. n. 2 del 07/01/2014 e aggiornato con delibera di G.C. n. 5 del 18/01/2018.

ART 17 CLAUSOLA CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che recano condizioni più vantaggiose rispetto a quelle indicate dall'aggiudicatario nel caso in cui l'affidatario non sia disposto a conformarsi alle condizioni economiche o prestazionali previste nelle convenzioni intervenute.

ART 18 FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Rovigo.

ART. 19 NORME DI RIINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia nonché quelle civilistiche contrattuali ed i regolamenti comunali.